

INDIRIZZI OPERATIVI PER L'ASSEVERAZIONE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE

ASSEVERAZIONE: perché interessa alle imprese?



TESTO UNICO: articolo 30 e articolo 51

Articolo 30 comma 1

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, **deve essere adottato ed efficacemente attuato [...]**

Articolo 51 comma 3 bis

Gli OO.PP. su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, **tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30**, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività

ASSEVERAZIONE:

modalità uniformi nel nostro sistema

Il legislatore ha attribuito agli **Organismi Paritetici** un ruolo di particolare importanza; Il documento elaborato vuole favorire l'applicazione di **modalità uniformi** per l'attività di asseverazione, **sull'intero territorio nazionale**.

A seguito di un accordo di collaborazione sottoscritto da **CNCPT** ed **UNI**, è stato costituito un tavolo tecnico per l'elaborazione di una prassi di riferimento dal titolo:

**«INDIRIZZI OPERATIVI PER L'ASSEVERAZIONE NEL
SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI E DI INGEGNERIA
CIVILE»**

LE PRASSI DI RIFERIMENTO UNI

Le Prassi di riferimento UNI, sono documenti che **introducono prescrizioni tecniche**, elaborati sulla base di un processo di **condivisione ristretta ai soli autori**, sotto la conduzione operativa di UNI.

Le Prassi di riferimento **sono disponibili per** un periodo non superiore a **5 anni**, tempo massimo dalla loro pubblicazione, entro il quale **possono essere trasformate in un documento normativo** oppure devono essere ritirate.

ALCUNE DEFINIZIONI

VERIFICA: processo pianificato e programmato, atto a rilevare, controllare valutare il modello di organizzazione aziendale e la sua reale adozione ed efficace attuazione;


GRUPPO DI VERIFICA (GDV): uno o più tecnici verificatori svolgono le attività di pre-verifica, verifica documentale e verifica tecnica;

COMMISSIONE PARITETICA TECNICAMENTE COMPETENTE: commissione prevista dall' art.51, comma 3 ter, del D.Lgs.81/08 , composta da

- Presidente CDA CPT o persona delegata
- Vicepresidente CDA CPT
- Direttore CPT
- Esperto in materia di modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Cpt di riferimento: CPT della provincia presso cui l'impresa edile è iscritta in cassa edile ed a cui viene richiesta l'asseverazione

SCHEMATIZZAZIONE DEL PROCESSO



Il network italiano per la sicurezza in edilizia

IL PROCESSO DI ASSEVERAZIONE

Al fine di ottimizzare il processo, sono state individuate tre fasi che razionalizzano il processo di asseverazione:

Fase 1: **ISTRUTTORIA**

Fase 2: **VERIFICA**

Fase 3: **VALUTATIVA**

FASE 1: ISTRUTTORIA

Tale fase risulta caratterizzata dai seguenti elementi:

➤ **Richiesta di asseverazione da parte dell'impresa edile**

- La richiesta deve essere fatta dall'impresa al CPT della provincia in cui l'impresa è iscritta in cassa edile;
- Il CPT che riceve la richiesta è responsabile della verifica dei pre-requisiti dell'impresa e dell'erogazione del servizio di asseverazione;

➤ **Verifica pre-requisiti d'accesso dell'impresa edile al servizio di asseverazione**

È obbligatorio per l'impresa richiedente il possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione alla Cassa Edile del territorio in cui viene fatta la domanda, in regola con tutti i versamenti che le disposizioni del CCNL e gli accordi territoriali dispongono di effettuare alle Casse Edili;
- DURC regolare ed in corso di validità;
- Messa a disposizione di personale referente per l'espletamento della pratica;
- Elevata motivazione al conseguimento dell'obiettivo;

FASE 2: VERIFICA

Tale fase è contraddistinta dai seguenti elementi:

- **Verifica ed analisi obblighi documentali relativi all'adozione del modello di organizzazione e di gestione (PRE-VERIFICA)**
- **Verifica documentale dell'impresa (VERIFICA DOCUMENTALE)**
- **Verifica nei cantieri e negli altri luoghi di lavoro dell'impresa richiedente (VERIFICA TECNICO)**
- **Redazione del rapporto dal gruppo di verifica**

Fase 2: VERIFICA

(PRE-VERIFICA)

Verifica e analisi obblighi documentali dell'adozione del modello

Oggetto di verifica sono gli obblighi documentali inerenti l'adozione del modello di gestione. In particolare il gruppo di audit analizza e verifica:

- ✓ **La documentazione inerente al modello organizzativo e di gestione**
(manuale, procedure sistema disciplinare, sistema di controllo, acc.)
- ✓ **La documentazione inerente alla sicurezza**
(DVR, Piano di Emergenza, Formazione, Nomine delle figure del sistema della sicurezza, ecc.)
- ✓ **L'applicazione della normativa pertinente**
(leggi, regolamenti e norme, protocolli e contrattazione collettiva)
- ✓ **Le informazioni sui processi operativi**
(leggi, regolamenti, norme, accordi aziendali, schemi organizzativi, ecc.)

Fase 2: VERIFICA

(VERIFICA DOCUMENTALE)

Verifica documentale presso la sede dell'impresa

Le attività di verifica documentale presso l'impresa **consistono nel valutare la congruenza della documentazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza con le effettive attività svolte dall'impresa**, nonché l'effettuazione degli audit interni e del riesame del Modello.

La documentazione **«fondamentale»** relativa al modello di gestione è stata suddivisa all'interno di un apposito modello (appendice C) come di seguito riportato:

- DVR, Nomine, Sorveglianza Sanitaria, Formazione;
- Documentazione generale;
- Documentazione apparecchi di sollevamento materiali e persone;
- Documentazione altre macchine;
- Documentazione impianto elettrico, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Documentazione ponteggi fissi ed altre opere provvisionali;

Fase 2: VERIFICA

(VERIFICA DOCUMENTALE)

Verifica documentale presso la sede dell'impresa

Al termine della verifica documentale, vengono individuati i cantieri e gli altri luoghi di lavoro presso cui svolgere la verifica tecnica.

La verifica tecnica si deve svolgere nei cantieri o altri luoghi di lavoro maggiormente rappresentativi delle attività e dei diversi ruoli ricoperti dall'impresa richiedente

Fase 2: VERIFICA

(VERIFICA TECNICA)

Verifica nei cantieri e nei luoghi di lavoro dell'impresa

Le attività di verifica tecnica presso i cantieri ed i luoghi di lavoro dell'impresa consistono:

- ✓ Nello stabilire il grado della reale adozione del modello di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza nelle sedi precedentemente individuate;
- ✓ Nel raccogliere direttamente dati ed informazioni riguardo ai processi ed alle attività rientranti nello scopo del modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza;
- ✓ Nel verificare i documenti che non erano presenti al momento della verifica documentale presso la sede dell'impresa richiedente.

La verifica tecnica è finalizzata alla verifica degli obblighi giuridici previsti dall'art. 30 comma 1, lettera da a) ad h) e dei commi 2,3 e 4 del D.Lgs.81/08.

RAPPORTO DEL GRUPPO VERIFICA

Al termine della fase di verifica, il Gruppo di Verifica, redige un **RAPPORTO** (a cura del responsabile del gruppo di verifica) che viene inviato alla **Commissione Paritetica Tecnicamente Competente**, nel quale viene documentato lo svolgimento delle attività di verifica e viene data evidenza delle risultanze degli accertamenti eseguiti.

Nello specifico, nel rapporto di verifica, i rilievi effettuati sono indicati con la segnalazione di eventuali:

- ✓ **Non conformità:** evidenziano il mancato soddisfacimento oggettivo o potenziale di un requisito specificato o una deviazione rispetto a procedure, pratiche o norme giuridiche;
- ✓ **Raccomandazioni:** sono segnalazioni finalizzate al miglioramento del modello organizzativo e/o della sua applicazione;

Alla Commissione Paritetica tecnicamente competente, contestualmente al Rapporto di verifica, viene inviato un parere motivato relativamente al rilascio o al diniego del documento di asseverazione.

Fase 3: VALUTATIVA

La Commissione Paritetica Tecnicamente Competente valuta il rapporto di audit applicando i seguenti criteri:

✓ **Nessun Rilievo**

la Commissione rilascia il documento di asseverazione;

✓ **Presenza di sole raccomandazioni**

la Commissione rilascia il documento di asseverazione, all'attestato viene allegato l'elenco delle raccomandazioni, l'applicazione delle quali sarà oggetto di esame nel corso delle verifiche di mantenimento.

✓ **Presenza di osservazioni o non conformità**

la Commissione non rilascia il documento di asseverazione, alla comunicazione viene allegato un modulo da restituire a CPT in cui l'impresa dichiara tempi e modalità per il trattamento dei rilievi; la restituzione del modulo ed il trattamento dei rilievi devono essere eseguiti entro le scadenze stabilite dal CPT; a seguito di una comunicazione dell'impresa dell'avvenuto trattamento, viene pianificato un nuovo audit di rilascio.

Scaduti i termini indicati dal CPT il processo di asseverazione è da considerarsi **INTERROTTO**

GESTIONE ON-LINE REGISTRO IMPRESE ASSEVERATE

Il riconoscimento asseverativo viene pubblicato su un apposito sito web gestito a livello nazionale, affinché anche gli organi di vigilanza ne possano prendere atto.

La validità dell'attestazione di asseverazione è stabilita in 36 mesi, nel corso dei quali sono previsti due verifiche di mantenimento.

L'eventuale sospensione o revoca dell'asseverazione sarà tempestivamente comunicata all'impresa e contestualmente ne sarà rimossa la pubblicazione dal sito web.

Al fine di gestire un sistema unificato on-line di pubblicazione delle asseverazioni, ogni CPT provinciale trasmette alla **Commissione Nazionale CPT** copia dei seguenti documenti:

- Rapporto di verifica redatto dal responsabile del gruppo (RGV)
- Delibere assunte dalla Commissione Paritetica in merito alla pratica di asseverazione (rilascio, rifiuto, mantenimento, sospensione, revoca)

COMPETENZE DEGLI ASSEVERATORI

Per assicurare il corretto svolgimento delle diverse attività previste dal processo di asseverazione e per accedere al corso di formazione, i membri del gruppo di asseverazione devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

- ✓ conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongano una comprensione critica di teorie e principi nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni e dei sistemi di gestione;
- ✓ abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni e dei sistemi di gestione;
- ✓ Capacità di gestire attività o progetti, tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni nei contesti della salute e sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni e dei sistemi di gestione;
- ✓ Capacità di assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi.

Le caratteristiche sopra elencate, sono riconducibili al **Livello 5** del Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF*).

*EQF: European qualification framework – Sistema riconosciuto dal Parlamento Europeo su cui basare la comparabilità delle qualifiche, dei titoli e dei corsi di studio. Risulta strutturato in 8 livelli stabiliti sulla base dei risultati dell'apprendimento, delle conoscenze, delle capacità tecniche e delle capacità trasversali (responsabilità ed autonomia).

FORMAZIONE DEI TECNICI VERIFICATORI

A fine di garantire le competenze dei tecnici asseveratori risulta indispensabile che questi siano adeguatamente formati attraverso uno specifico percorso formativo.

Per fronteggiare tale esigenza sono stati istituiti tre corsi di formazione la cui struttura didattica prevede: una prima parte relativa alla normativa introdotta dal D.Lgs. 81/08 con particolare riferimento al Titolo IV ed una seconda parte prettamente indirizzata all'acquisizione delle competenze di un auditor certificatore.

Il corso della durata di 120 ore prevede anche esercitazioni pratiche, per valutare lo stato di apprendimento raggiunto, nonché 8 ore obbligatorie di stage in cantiere.

Al termine del percorso formativo, sono previste due prove di valutazione costituite da un test scritto ed un esame orale.